

## Le diatribe sul bonus per i nuovi titoli Un vero affare d'oro per i legali

DI CARLO FORTE

La questione del bonus di 30 punti da attribuire alle abilitazioni di nuova generazione non è storia di oggi.

La maggiorazione di punteggio scatenò subito un forte contenzioso già all'epoca dell'introduzione del bonus a vantaggio dei precari abilitati a seguito del conseguimento del diploma rilasciato dalle Ssis (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario). E morì in culla, a causa di una sorta di sommossa giudiziaria ad opera dei precari storici. Che si erano abilitati superando i concorsi a cattedra e che, non potendosi giovare di alcuna maggiorazione di punteggio (le abilitazioni per concorso non davano diritto a punti in più) fecero ricorso e vinsero. Era l'epoca in cui gli avvocati amministrativisti facevano affari d'oro con i ricorsi collettivi al Tar del Lazio. Anche in forza dell'errato convincimento che la materia fosse di competenza del giudice amministrativo. E che le sentenze costitutive di annullamento non cancellassero i decreti, dispiegando effetti solo in favore di chi avesse partecipato al ricorso. Ad ogni buon conto, a seguito di tali azioni collettive, inutilmente costose, il Tar del Lazio, nel 2002, annullò il decreto che attribuiva 30 punti in più ai possessori di diplomi Ssis (sez. III-bis, n. 7121, del 13 agosto 2002).

L'anno successivo il Consiglio di Stato, non solo confermò in toto la sentenza di I grado, ma addirittura passò un colpo di spugna sulla circolare emanata a suo tempo dal ministero dell'istruzione per

dare attuazione alla sentenza del Tar, giudicandola non conforme. Le acque si calmarono quando l'amministrazione trovò un punto di equilibrio attribuendo a tutte le abilitazioni un bonus di 6 punti e, nel contempo, 12 punti per ognuno degli anni di frequenza ai corsi Ssis (non cumulabili con il servizio prestato in contemporanea). In pratica la soluzione adottata andava nel senso di cancellare la discriminazione adottata dall'amministrazione in favore dei diplomati Ssis vietando il cumulo con il punteggio di servizio prestato contemporaneamente alle Ssis. In ciò ponendo il provvedimento al riparo da vizi di legittimità.

Quanto ai presupposti dell'attribuzione del bonus, essi vanno individuati nel fatto che, a fronte della coesistenza di due sistemi per ottenere l'abilitazione (il concorso e la Ssis), la maggior parte dei precari sceglieva il concorso. Non tanto per una questione di minore onerosità del primo sulla seconda, peraltro tutta da dimostrare, quanto invece per la duplice valenza del concorso stesso rispetto alla Ssis. All'atto del superamento delle prove, infatti, l'aspirante docente maturava il diritto ad essere inserito nella graduatoria di merito della selezione concorsuale, che dava titolo all'assunzione a tempo indeterminato in caso di utile collocazione. E al tempo stesso, conseguendo l'abilitazione, il medesimo docente maturava il diritto ad essere incluso nelle graduatorie permanenti. Di qui lo scarso appeal delle Ssis rispetto al concorso e l'escamotage dei 30 punti.

—© Riproduzione riservata—

ItaliaOggi AZIENDA SCUOLA

Il ministero ha rievocato la validità della selezione dei titoli. Ma i conti non tornano

### Abilitazioni tra figli e figliastri

Scienza della formazione vale 10 punti meno del Tfa

Prof precari, i titoli sono favoriti

IN EDICOLA

ItaliaOggi  
DIPENDERSI DA  
EQUITALIA